**ACCORDO DI RISERVATEZZA**

Questo è fatto ed efficace dall'ultima data firmata.

Il presente Accordo di Riservatezza (di seguito "Accordo") è stipulato tra l’Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di........................................................... sede in ......................................... (di seguito denominate "UNITS") rappresentato da .............................. (TITOLO), prof. ..........................................................

**e**

XX - di seguito denominato **"XX"**

CONSIDERATO che UNITS e XX intendono scambiarsi informazioni al fine di valutare un'eventuale collaborazione in merito alle tecnologie contenute nel brevetto/domanda di brevetto TITOLO/NUMERO di seguito denominata **"collaborazione"**;

e CONSIDERATO che, al fine di definire il contenuto e il seguito della **collaborazione,** le parti desiderano scambiarsi informazioni tecniche e/o commerciali di natura riservata o proprietaria attualmente in loro possesso e desiderano garantire che le stesse rimangano riservate;

**Pertanto, si conviene quanto segue:**

1. Ai fini del presente Accordo, per **"informazioni riservate"** si intendono tutti i dati scritti e orali, quali informazioni tecniche e/o commerciali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, documenti, disegni, schizzi o disegni, materiali, risultati di ricerca, procedure, campioni o prototipi divulgati o forniti da UNITS o da XX all'altra parte e che, al momento della loro divulgazione o fornitura, sono identificati come riservati o proprietari. Le informazioni orali riservate o proprietarie devono essere registrate per iscritto dalla parte divulgante entro (30 giorni) dalla divulgazione e il documento risultante deve indicare specificamente la data di divulgazione e includere una breve descrizione delle informazioni riservate divulgate o fornite. Fermo restando quanto sopra, i termini del presente Accordo si riferiscono anche alle informazioni non contrassegnate o identificate se la parte che riceve le informazioni sa o si dovrebbe ragionevolmente presumere che sia a conoscenza della loro natura riservata.

1. UNITS e XX si impegnano a trattare tutte le **informazioni riservate** come confidenziali, a utilizzarle esclusivamente ai fini della valutazione e della definizione di una **collaborazione** come indicato nel presente Accordo, a non divulgarle a terzi e a non renderle pubblicamente disponibili o accessibili in alcun modo, se non con il preventivo consenso scritto della parte divulgante.

1. Gli obblighi di cui alla sezione 2 di cui sopra non si applicano alle **informazioni riservate** che:
2. la parte ricevente può dimostrare con idonea documentazione essere già di sua conoscenza prima che venissero fornite dalla parte divulgante ai sensi del presente Accordo; o
3. erano di pubblico dominio al momento della divulgazione o sono successivamente diventate di pubblico dominio senza violazione dei termini del presente Accordo da parte della parte ricevente; o
4. la parte ricevente può dimostrare di esserne venuta a conoscenza attraverso la divulgazione da parte di fonti diverse dalla parte divulgante, avendo il diritto di divulgare tali informazioni; o
5. la parte ricevente può dimostrare con idonea documentazione che le informazioni sono state sviluppate in modo indipendente da un dipendente della parte ricevente che non ha avuto accesso a nessuna delle **informazioni riservate** della parte divulgante;
6. saranno richieste in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi Autorità. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi in merito allo scopo di discutere riguardo i tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria; a tal proposito sarà cura delle Parti far sì che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza possibile.

1. A meno che non sia necessario per lo scopo indicato nel presente Accordo e a condizione che le **informazioni riservate divulgate** o qualsiasi copia delle stesse, siano rese accessibili solo ai dipendenti e solamente in casi di effettiva necessità, la parte ricevente non potrà, senza il previo consenso scritto della parte divulgante, copiare o riprodurre alcun elemento o documento fornito alla parte ricevente, che contenga in tutto o in parte **informazioni riservate**. La parte ricevente dovrà restituire tale elemento o documento e le relative copie su richiesta della parte fornitrice e al più tardi al momento della risoluzione del presente Accordo. Ciò non si applica alle copie di informazioni riservate scambiate elettronicamente effettuate come backup informatico di routine, nonché alle **informazioni riservate** o copie di esse che devono essere conservate dalla parte ricevente in base alla legge, a condizione che tali **informazioni sulla riservatezza** o copie delle stesse siano soggette a un obbligo di riservatezza a tempo indeterminato.

1. Tutte le **informazioni riservate** rimarranno di proprietà esclusiva della parte divulgante, così come tutti i brevetti, i diritti d'autore, i segreti commerciali, i marchi e altri diritti di proprietà intellettuale in essi contenuti. Ai sensi del presente Accordo, non viene concessa alcuna licenza o trasferimento di tali diritti alla parte ricevente. Non è previsto o assunto alcun obbligo commerciale da parte di entrambe le parti. Le parti concordano che tutte **le informazioni riservate** sono rese disponibili "nello stato in cui si trovano" e che non vengono concesse garanzie di alcun tipo in merito alla qualità delle **informazioni riservate**, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la loro idoneità per qualsiasi scopo, la non violazione dei diritti di terzi, l'accuratezza, la completezza o la correttezza.

1. Ciascuna parte deve garantire che **le informazioni riservate** siano divulgate solo al proprio personale, ai borsisti, ecc. che hanno necessità di ricevere tali informazioni ai fini della **collaborazione**. Ciascuna parte garantisce che il proprio personale, i borsisti, ecc. a cui vengono divulgate **informazioni riservate** saranno vincolati e rispetteranno i termini del presente Accordo.

1. La parte che riceve **informazioni riservate,** inclusi materiali, campioni, prototipi o elementi simili, non deve analizzarle, chimicamente, mediante reverse engineering o altro, al fine di determinare l'identità e/o le proprietà dei suoi componenti.

Nella misura in cui tali articoli non siano stati distrutti o utilizzati durante le prove di valutazione e a meno che non vi sia un altro accordo tra UNITS e XX, essi devono essere restituiti alla parte fornitrice o distrutti su richiesta della parte fornitrice e al più tardi alla risoluzione del presente Accordo.

1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data dell'ultima firma e successivamente continua per ............... mesi (periodo di scambio di informazioni a fini di valutazione). L'obbligo di riservatezza di cui al presente documento cessa in (2/3/5/7/10) anni dalla data dell'ultima firma del presente Accordo.

3

1. Accordi accessori, modifiche o integrazioni devono essere effettuati per iscritto.

1. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da, o relativa al presente Accordo e a qualsiasi successiva modifica del presente Accordo, inclusi, a titolo esemplificativo, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione, nonché reclami extracontrattuali, sarà risolta amichevolmente tra le parti o attraverso la negoziazione tra i firmatari o legali rappresentanti. Qualora non sia possibile concordare una soluzione, il Foro di Trieste avrà giurisdizione esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente Accordo. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme sui conflitti di leggi e con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
2. Se una qualsiasi disposizione del presente Accordo non è valida o è inapplicabile, la validità delle restanti disposizioni non sarà pregiudicata. Le parti sostituiranno la disposizione non valida o inapplicabile con una disposizione valida e applicabile che soddisfi il più fedelmente possibile lo scopo della disposizione non valida o inapplicabile.

1. Tutti gli avvisi o i rapporti consentiti o richiesti ai sensi del presente Accordo devono essere in forma scritta e devono essere consegnati tramite consegna personale, posta elettronica, trasmissione via fax o posta certificata o raccomandata, con ricevuta di ritorno, e saranno considerati consegnati al momento della consegna personale, cinque (5) giorni dopo il deposito per posta, o al momento della conferma di ricezione della trasmissione elettronica. Le comunicazioni devono essere inviate agli indirizzi indicati all'inizio del presente Accordo o a qualsiasi altro indirizzo specificato per iscritto da ciascuna delle parti.
2. Il presente Accordo può essere stipulato in due (2) o più copie, ciascuna delle quali sarà considerata un originale, ma tutte insieme costituiranno lo stesso strumento.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per conto di UNITS A nome di XX

Prof.............................. Prof....................................

Titolo.................................... Titolo...................................

Data:............................... Data:..................................